

REGOLAMENTO INTERNO della

COOPERATIVA SOCIALE SAN MAURO

Soc. coop. a r. l.
LABORATORIO OCCUPAZIONALE PER DISABILI

| | |
|--|----|
| PARTE GENERALE | 4 |
| PREMESSA..... | 4 |
| ART.1 FINALITÀ DEL REGOLAMENTO INTERNO..... | 4 |
| ART. 2 TIPOLOGIA DEI RAPPORTI DI LAVORO INSTAURABILI CON I SOCI..... | 4 |
| ART. 3 PRINCIPIO DI INSCINDIBILITÀ..... | 5 |
| ART. 4 RESPONSABILITÀ PER I RAPPORTI DI LAVORO..... | 5 |
| ART. 5 COMUNICAZIONE DI AMMISSIONE A SOCIO..... | 5 |
| ART. 6 PARTECIPAZIONE..... | 5 |
| ART. 7 DISTRIBUZIONE DEL LAVORO..... | 6 |
| ART. 8 RISTORNO..... | 6 |
| ART. 9 PIANO DI CRISI AZIENDALE..... | 7 |
| ART. 10 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO..... | 7 |
| PRIMA PARTE SPECIALE | 8 |
| IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | 8 |
| ART. 11 TIPOLOGIE DEL RAPPORTO. RICHIAMO DEL CCLN..... | 8 |
| ART. 12 PERSONE SVANTAGGIATE..... | 8 |
| ART. 13 TRATTAMENTO ECONOMICO DI BASE..... | 9 |
| ART. 14 CORRESPONSIONE DELLE REMUNERAZIONI..... | 9 |
| ART. 15 TRATTAMENTI ECONOMICI ULTERIORI..... | 9 |
| ART. 16 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI..... | 9 |
| SECONDA PARTE SPECIALE | 9 |
| IL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO | 9 |
| ART 17 NORME GENERALI..... | 9 |
| ART 18 NORME SULLA SICUREZZA..... | 10 |
| ART 19 INFORTUNIO..... | 10 |
| ARTICOLO 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO..... | 10 |
| ARTICOLO 21 CONTROVERSIE..... | 10 |
| ART. 22 COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA..... | 11 |
| ART. 23 CONTRATTO D'OPERA..... | 11 |

PARTE GENERALE

Premessa

Il presente Regolamento Interno è stato approvato dall'Assemblea della Cooperativa San Mauro in data ----- ai sensi e per gli effetti dell'art.6 della Legge 3 aprile 2001 nr. 142 ed entra in vigore a decorrere dal 1° Luglio 2002.

Esso potrà essere modificato attraverso una delibera dell'assemblea ordinaria dei soci.

Le disposizioni del presente regolamento, salvo diversa indicazione, si intendono applicabili a tutte le categorie di Soci lavoratori indicati nel presente regolamento ed esse si intendono complessivamente non peggiorative rispetto alla contrattazione collettiva nazionale e/o accordi collettivi eventualmente applicabili.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo Statuto, alle delibere degli organi sociali ed alle disposizioni di legge applicabili, nonché agli accordi collettivi in quanto applicabili.

Art.1 Finalità del Regolamento Interno.

1. Il presente Regolamento Interno disciplina, nel rispetto della Legge e del vigente Statuto, la prestazione di attività lavorative da parte dei Soci della Società.
2. Le norme in esso contenute non si applicano ai lavoratori subordinati o autonomi della Società che non siano anche Soci della medesima, così come ai prestatori di lavoro temporaneo eventualmente utilizzati dalla Società.
3. Il presente Regolamento Interno può essere modificato dall'Assemblea della Società, con il quorum costitutivo e deliberativo previsto all'art. 23 del vigente statuto.

Art. 2 Tipologia dei rapporti di lavoro instaurabili con i Soci.

1. I Soci lavoratori della Cooperativa:
 - a) concorrono alla gestione della Cooperativa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della Cooperativa stessa;
 - b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi della Cooperativa;
 - c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
 - d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.
2. La Società ammette i propri Soci allo svolgimento della prestazione di attività lavorative secondo i seguenti possibili regimi:
 - a) in qualità di lavoratori subordinati;
 - b) in qualità di lavoratori autonomi sulla base di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
 - c) in qualità di lavoratori autonomi sulla base di un contratto d'opera intellettuale o manuale;
 - d) è inoltre possibile la scelta di qualsiasi altro tipo di contratto di lavoro, anche di nuova introduzione nell'ordinamento italiano, purché compatibile con lo stato di Socio lavoratore, in base alle norme specificatamente applicabili e nelle diverse forme possibili;
 - e) la cooperativa potrà ammettere Soci volontari ai sensi della L. 381/1991 e dell'art. 5 dello Statuto per i quali si applicano le norme statutarie e di legge.
3. L'individuazione del regime in base al quale il Socio è ammesso alla prestazione di

attività lavorative è effettuata sulla base della volontà espressa dall'interessato di concerto con la Cooperativa, tenuto conto :

- del contesto operativo dove la prestazione verrà effettuata;
 - del possesso da parte del socio delle professionalità richieste;
 - del possesso da parte del socio degli eventuali titoli e/o iscrizioni ad albi, elenchi, ordini, ecc;
 - delle caratteristiche, delle modalità e delle organizzazione con cui si svolgerà il rapporto di lavoro;
 - il tipo di lavoro disponibile nella cooperativa.
3. La Cooperativa provvederà entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento a confermare al socio lavoratore il tipo di rapporto in essere se non si verificano variazioni ovvero a definire un nuovo contratto di lavoro.

Art. 3 Principio di inscindibilità

1. La valida instaurazione e permanenza del rapporto sociale costituisce presupposto indispensabile per l'instaurazione e permanenza di uno dei rapporti di lavoro di cui all'art.2, comma 1, lett. a), b),c) e d) del presente Regolamento Interno.
2. La perdita della qualità di Socio, da qualunque causa essa dipenda, determina a tutti gli effetti la contemporanea risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 4 Responsabilità per i rapporti di lavoro.

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della Legge e del vigente Statuto, designa la persona cui è attribuita la funzione di Responsabile per i rapporti di lavoro, determinando i poteri e le facoltà connesse a tale funzione, nonché le modalità del loro esercizio, anche per il tramite di delegati.
2. E' salva l'applicazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 19.9.1994 n. 626 e/o nel D. Lgs. 14.8.1996 n. 494.

Art. 5 Comunicazione di ammissione a Socio

1. L'ammissione a socio/a con una delle tipologie indicate dall'art. 5 dello Statuto avviene a fronte di una domanda scritta dell'interessato nella quale si impegna alla piena ed integrale osservanza dello Statuto stesso, del presente Regolamento e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. L'ammissione avverrà secondo le modalità previste dagli artt. 6, 7 e 8 dello Statuto. Il Consiglio di amministrazione, verificata la presenza dei requisiti delibera con giudizio inappellabile sulla richiesta di ammissione.
2. L'ammissione al lavoro verrà comunicata al lavoratore dal Consiglio di amministrazione o da persona da questi designata, che vi dovrà aderire a norma dell'art.1 della L. 142/2001, in forma scritta, attenendosi a quanto disposto dal presente regolamento.
3. In caso di contratto di tipo subordinato saranno indicati tutti gli elementi previsti dal D.Lgs 152/1997/ o dalle disposizioni di legge in materia
4. Per tutti gli altri tipi di rapporto di lavoro sarà stipulato un contratto in base alle norme specifiche del rapporto di lavoro contenente tutti gli elementi necessari per il regolare conferimento del lavoro.
5. Il socio dovrà consegnare la documentazione necessaria per lo svolgimento del contratto di lavoro. Il consiglio di amministrazione è delegato a predisporre, per ogni tipo di contratto l'elenco dei documenti richiesti. Il socio è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni.
6. Il trattamento dei dati personali verrà attuato nel rispetto delle disposizioni contenute nel Dlgs 675/1996.

Art. 6 Partecipazione.

1. Tutti i Soci hanno uguali diritti ed uguali doveri, indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro instaurato. Ogni Socio deve attenersi alle delibere degli organi

sociali della Cooperativa.

2. Nella Cooperativa sono vietate discriminazioni tra i Soci.
3. Ogni Socio ha diritto di criticare l'opera della Cooperativa, nelle sedi previste, motivando la critica in forma scritta, in modo costruttivo.
4. È fatto divieto ai Soci di discutere sui luoghi di lavoro, in particolare alla presenza di terzi, di problematiche organizzative e/o della Cooperativa.
5. Tutti i Soci sono tenuti a partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal Consiglio di Amministrazione. Sono altresì tenuti al segreto per cui tutte le decisioni ed i fatti della Cooperativa non devono essere comunicati all'esterno e ai terzi.
6. Chiunque opera all'interno della Cooperativa è invitato a compiere opera di promozione e pubblicità ed è tenuto ad informare il Consiglio di Amministrazione di ogni atto contrario agli interessi della Cooperativa.
7. I Soci dovranno essere informati circa l'assetto organizzativo, l'organigramma della Cooperativa e le scelte di particolare importanza della Cooperativa.

Art. 7 Distribuzione del lavoro.

1. La Cooperativa provvede, tramite la propria organizzazione, all'acquisizione del lavoro e alla relativa redistribuzione ad ogni Socia lavoratrice e Socio lavoratore in base alle mansioni assegnate, alla professionalità posseduta, al grado di responsabilità acquisita e al tipo di contratto in essere. Tale ripartizione dovrà essere effettuata, in base ai criteri di cui al presente comma, con la massima equità.
2. La Cooperativa si adopererà per favorire, compatibilmente con le esigenze di servizio, il massimo di lavoro possibile per i Soci lavoratori privilegiando l'occupazione di quelli le cui capacità professionali siano maggiormente rispondenti alle richieste della committenza o del lavoro.
3. Gli stessi criteri saranno utilizzati al momento dell'ammissione al lavoro nel caso in cui il numero dei Soci lavoratori in attesa di lavoro sia superiore ai posti disponibili.
4. A seguito di riduzione o mancanza momentanea di lavoro, si può comunque verificare il caso, senza che da questo derivi alcun onere per la Cooperativa, di Soci lavoratori ammessi che non possono esercitare la loro attività per mancanza di lavoro o possono esercitarla soltanto a orario ridotto.
5. Se non è possibile assicurare al Socio lavoratore il lavoro secondo la tipologia contrattuale concordata, e il Socio lavoratore non è disponibile ad attivare un tipo di rapporto di lavoro diverso, ai sensi dell'Articolo 1 comma 9 lettera d) della Legge 142/2001, il rapporto di lavoro sarà sospeso senza diritto alla remunerazione in attesa di poter offrire allo stesso una opportunità di lavoro idonea.
6. Il Socio lavoratore non può eseguire lavori reperiti in proprio che siano in concorrenza con l'attività della Cooperativa, se non espressamente autorizzato dalla Cooperativa stessa con delibera del Consiglio di amministrazione.

Art. 8 Ristorno.

1. In sede di approvazione del bilancio di esercizio l'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi di cui agli art. 8 (soci subordinati) e art. 14 (soci non subordinati)
2. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:
 - integrazione dei compensi
 - aumento gratuito del capitale sociale
 - distribuzione gratuita di azioni di partecipazioni di cooperativa.
3. Per i soci con contratto di lavoro subordinato il trattamento economico di cui al presente articolo non rappresenta, agli effetti previdenziali, a norma dell'art.4 della L. 142/2001, reddito di lavoro dipendente.

Art. 9 Piano di crisi aziendale.

1. L'Assemblea è competente a deliberare l'adozione di un piano di crisi aziendale, quando sussista almeno uno dei seguenti presupposti:
 - a) cessazione, riduzione significativa o sospensione dell'attività produttiva quando essa non dipende da fatto imputabile alla Società;
 - b) ristrutturazione, riorganizzazione o conversione dell'attività aziendale;
 - c) cessazione o riduzione dell'attività assunta in appalto;
 - d) difficoltà produttive e del mercato, con conseguente perdita di redditività delle attività svolte e/o diminuzione del corrispettivo con il quale esse sono mediamente remunerate dalla clientela;
 - e) crisi economica del settore e del luogo ove è svolta in prevalenza l'attività;
 - f) difficoltà finanziaria derivante da mancata o ritardata riscossione di crediti o da sottoposizione a procedura concorsuale di creditori significativi della Società.
2. Il piano di crisi aziendale, che deve in tutti i casi essere corredato di un termine, eventualmente prorogabile, può prevedere l'adozione delle seguenti misure, in scala graduata:
 - a) sospensione o riduzione dei trattamenti economici ulteriori previsti nel presente regolamento;
 - b) imposizione ai Soci di forme temporanee di apporto in natura, dirette a migliorare la produttività della Società o ad alleviare comunque lo stato di crisi, quali ad esempio: svolgimento di mansioni diverse da quelle di assunzione, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge; svolgimento della prestazione lavorativa in regime di orario flessibile o di orario ridotto; rinuncia totale o parziale a una o più componenti accessorie della retribuzione o a una o più maggiorazioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro richiamato dalla disposizione di cui all'art 6, comma 2; rinuncia totale o parziale alla retribuzione, nel limite massimo di 3 mesi;
 - c) licenziamento dei Soci per i quali non esista alcuna possibilità di utile collocazione lavorativa, nel rispetto del patrimonio professionale precedentemente acquisito, osservate le leggi vigenti in materia.
3. Ove la crisi interessi un solo ramo di azienda, il piano di cui al comma precedente può essere adottato anche con riguardo esclusivo al ramo interessato dalla crisi.

Art. 10 Organizzazione del lavoro.

1. Ogni Socia lavoratrice e Socio lavoratore sono tenuti ad operare nel rispetto delle disposizioni regolatrici del tipo di rapporto di lavoro concordato e delle norme di cui alle parti speciali del presente regolamento.
2. Il lavoro dei Soci lavoratori con rapporto di tipo subordinato è organizzato e diretto dai responsabili di funzione, direzione, squadra ecc. che curano, quando necessario, i rapporti esterni e tra Socia lavoratrice e il Socio lavoratore e Consiglio di Amministrazione.
3. La Socia lavoratrice e il Socio lavoratore, con rapporto di lavoro di tipo subordinato, sono tenuti a presentarsi sul posto di lavoro cui sono destinati e a rispettare gli orari di lavoro a loro assegnato.
4. Il lavoro degli altri Soci lavoratori si svolge in conformità a quanto stabilito dal contratto individuale, in collaborazione e/o in coordinamento con le strutture della Cooperativa.

PRIMA PARTE SPECIALE

IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Art. 11 Tipologie del rapporto. Richiamo del CCLN

1. La Società ammette i propri Soci allo svolgimento di attività lavorative in qualità di lavoratori subordinati secondo tutte le tipologie ammesse dalla Legge vigente al momento della conclusione del contratto, con l'obiettivo di realizzare un'organizzazione aziendale capace di rispondere alle esigenze del mercato, di promuovere la crescita professionale ed economica dei propri Soci e nel contempo di realizzare gli obiettivi di inserimento nella vita produttiva e di relazione delle persone svantaggiate nelle forme e con i modi di cui all'art. 4 dello Statuto.
2. La Società dichiara di richiamare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, lett. a) della L. 3.4.2001, n.142, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali del 8/06/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Si prevede espressamente per i lavoratori svantaggiati ai sensi dell'art.4 della Legge 381/1991 la possibilità di realizzare dei progetti individualizzati di inserimento lavorativo secondo quanto di seguito previsto attraverso i quali realizzare il loro inserimento nell'attività produttiva e nella vita di relazione.
4. Per gli istituti contrattuali che non sono espressamente disciplinati dal presente regolamento, la Cooperativa dichiara di richiamarsi integralmente a quanto stabilito nei contratti collettivi richiamati nei commi precedenti.

Art. 12 Persone svantaggiate

1. Per persone svantaggiate si intendono quelle di cui all'art.4 della legge 8/11/91 n. 381 "Disciplina delle Cooperative Sociali".
2. Gli istituti di cui al presente articolo sono applicabili anche ai casi di persone in condizioni di particolare disagio sociale, segnalati e certificati dai servizi pubblici competenti, per il cui inserimento lavorativo è necessario rimuovere resistenze di carattere culturale, organizzativo e/o sociale.
3. Il rapporto tra la cooperativa e le persone svantaggiate ha come finalità la loro positiva integrazione nella vita sociale e lavorativa, lo sviluppo della sua autonomia e della sua socializzazione.
4. Tale rapporto potrà svilupparsi sulla base di un progetto personalizzato che preveda la durata, le modalità e le condizioni dell'inserimento lavorativo nella Cooperativa.
5. Relativamente alle persone svantaggiate di cui trattasi saranno attuate le seguenti modalità di trattamento:
 - a) alle persone svantaggiate viene riconosciuto il trattamento economico in funzione del tipo di lavoro e mansioni effettivamente svolte nella cooperativa;
 - b) per le persone svantaggiate inserite nelle cooperative principalmente con uno scopo di recupero sociale e per le quali la partecipazione ad attività lavorativa rappresenta esclusivamente uno strumento socializzante a valenza pedagogica e terapeutica, atto ad integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio e a verificare l'eventuale grado d'idoneità al lavoro delle persone stesse, può essere previsto l'instaurarsi di specifici rapporti sulla base dei progetti personalizzati. Al termine di tali progetti ed in presenza di possibili evoluzioni positive possono essere adottati gli strumenti di agevolazione all'inserimento lavorativo previsti al punto precedente;
 - c) laddove a conclusione di un progetto individualizzato di inserimento lavorativo non siano raggiunti i livelli produttivi previsti da parte del soggetto inserito e non vi siano, quindi, gli estremi per ipotizzare una permanenza in azienda, la Cooperativa valuta la possibilità di adottare gli strumenti atti a prevedere la prosecuzione del rapporto di lavoro a condizioni specifiche e personalizzate.

Art. 13 *Trattamento economico di base*

x Person
NORMODOTATE

1. Il trattamento economico complessivo dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa.
2. La società garantisce ai Soci con contratto di lavoro subordinato, un trattamento economico complessivo non inferiore a quello minimo previsto, per prestazioni analoghe, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro richiamata al precedente art. 6, comma 2.
3. Si intende per trattamento economico complessivo, ai sensi del presente Regolamento Interno, quello costituito dal trattamento economico di base - costituito dalla retribuzione tabellare, dell'indennità di contingenza (ove non conglobata), dall'elemento distinto della retribuzione, dagli aumenti periodici di anzianità - e dalle altre componenti, anche accessorie, di seguito indicate.
4. La quattordicesima mensilità, se prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento potrà essere erogata anche attraverso altri istituti.

Art. 14 *Corresponsione delle remunerazioni*

1. Le retribuzioni dei soci con contratto di lavoro subordinato saranno erogati di norma secondo quanto previsto dal CCNL.
2. La corresponsione delle remunerazioni è comunque vincolata alla disponibilità finanziaria della cooperativa. Se per fatti contingenti non fosse possibile pagare le remunerazioni alle scadenze previste, la cooperativa informerà tempestivamente i soci. Eventuali acconti saranno calcolati in proporzione al credito del socio.

Art. 15 *Trattamenti economici ulteriori.*

1. Salvo quanto più oltre previsto, l'attribuzione di trattamenti economici collettivi o individuali ulteriori, sotto forma di maggiorazione retributive o di ristorni, è subordinata alle condizioni previste dalla disposizione di cui all'art. 3, comma 2 della L. 3.4.2001 n.142 e si attua con le modalità previste nel vigente Statuto.
2. L'attribuzione di trattamenti economici individuali ulteriori è pattuita fra la Società ed il Socio all'atto dell'assunzione o durante il corso del rapporto.
3. Salvo che non sia espressamente disposto, il superminimo individuale è soggetto al principio dell'assorbimento.

Art. 16 *Provvedimenti disciplinari.*

1. L'inosservanza da parte del Socio delle norme di legge sulla disciplina e l'organizzazione del lavoro o delle disposizioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del lavoro richiamato al precedente art. 6, comma 2 o nel presente Regolamento interno può dare luogo ad un procedimento disciplinare secondo quanto previsto dal Contratto collettivo citato.

SECONDA PARTE SPECIALE

IL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO

Art 17 *Norme Generali*

1. I soci con contratto diverso da quello di tipo subordinato sono tenuti a svolgere la loro attività secondo le regole proprie del rapporto di lavoro instaurato di cui all'art. 4 del presente regolamento e dal contratto individuale stipulato al momento della ammissione al lavoro. L'attività deve essere svolta in libertà, senza vincolo di subordinazione e senza assoggettamenti gerarchici, disciplinari e di orario di lavoro.
2. La cooperativa provvederà a segnalare al socio l'eventuale mancato rispetto delle condizioni e delle modalità di esecuzione del lavoro stabilite nel contratto

- individuale concedendo al socio un periodo congruo per la formulazione di controdeduzioni, salvo che il fatto non costituisca reato o colpa grave,
3. Qualora si verificassero situazioni di particolare gravità il consiglio di amministrazione o in caso di urgenza la direzione potrà disporre la sospensione immediata dell'attività del socio in attesa dei necessari chiarimenti.
 4. Il socio deve garantire che nello svolgimento dell'attività assegnatagli non siano violati diritti di terzi o impegni assunti dalla cooperativa nei confronti di terzi.
 5. Il socio agirà impiegando le proprie capacità e non potrà delegare a terzi l'esecuzione di quanto affidatogli in tutto o in parte.
 6. Il socio impossibilitato a portare a termine l'incarico affidatogli per gravi e comprovati motivi è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla direzione della cooperativa che provvederà ad attivare le opportune soluzioni organizzative per la conclusione del lavoro.

Art 18 Norme sulla sicurezza

1. I soci sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro impartite dalla cooperativa e previste dalla legge per la propria attività. Quando richiesto dovranno dotarsi degli strumenti individuali di protezione necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa concordata.
2. Quando è previsto che i soci operino all'interno della struttura della cooperativa questa dovrà informare i soci stessi circa i contenuti del piano di sicurezza prevedendo i necessari raccordi con il responsabile aziendale per la sicurezza
3. Nei casi previsti dalla vigente normativa la cooperativa garantirà al lavoratore autonomo la necessaria formazione e informazione in materia di sicurezza sul lavoro nonché la prescritta sorveglianza sanitaria

Art 19 Infortunio

1. I Soci lavoratori autonomi con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, se soggetti all'iscrizione all'INAIL, sono obbligati - salvo cause di forza maggiore - a dare immediata notizia alla Cooperativa di qualsiasi infortunio sul lavoro accaduto, anche se di lieve entità e/o avvenuto in itinere. Il relativo certificato medico deve essere trasmesso o recapitato a mano in Cooperativa, nel più breve tempo possibile e comunque entro due giorni successivi a quello del suo rilascio al Socio.
2. La ripresa dell'attività lavorativa è subordinata alla presentazione di apposito certificato di idoneità lavorativa.
3. I Soci con un rapporto di tipo non subordinato diverso da quello di cui al punto precedente sono comunque tenuti ad informare la Cooperativa degli infortuni occorsi loro all'interno della Cooperativa anche al fine di valutare eventuali coperture assicurative e/o effettuare una nuova valutazione dei rischi. Gli adempimenti dei confronti dell'INAIL o di altri enti assicuratori pubblici saranno a carico dei Soci stessi.

Articolo 20 Risoluzione del contratto

1. Il contratto di lavoro cessa alla data stabilita nel contratto individuale e, senza preavviso, al venir meno del rapporto associativo e in caso di dolo o colpo grave da parte del Socio. In ogni caso le cause di recesso anticipato saranno disciplinate specificatamente dal contratto di lavoro individuale. La cessazione del rapporto può anche essere causa di esclusione da Socio.

Articolo 21 Controversie

1. Il contratto individuale di lavoro dovrà regolamentare la legge e la giurisdizione applicabili per la gestione di qualunque controversia tra Socio lavoratore di tipo non subordinato e Cooperativa derivante dall'applicazione del contratto.

Art. 22 Collaborazione coordinata e continuativa.

1. La Società ammette i propri Soci allo svolgimento di attività lavorative in qualità di collaboratori coordinati e continuativi, purché la prestazione dedotta in contratto presenti caratteristiche di autonomia nelle scelte delle modalità di adempimento, salvo il suo collegamento funzionale con l'organizzazione imprenditoriale della Società.
2. La prestazione del Socio a termine o a tempo indeterminato, non è soggetta a vincoli di orario e non comporta soggezione del Socio del potere disciplinare della Società, né l'attribuzione al Soci di poteri direttivi o disciplinari su Soci in rapporto di lavoro subordinato.
3. Il Socio è focalizzato ad essere o divenire titolare di più rapporti di collaborazione con soggetti diversi dalla Società, salvo il rispetto dei limiti stabiliti nel vigente Statuto, e purché ciò sia compatibile con la regolare esecuzione della prestazione dedotta in contratto.
4. La eventuale disciplina dei periodi di sospensione della prestazione nonché il trattamento economico del Socio sono stabiliti in sede di contratto individuale, nel rispetto dei requisiti previsti dalla disposizione di cui all'art. 3, della L. 3.4.2001, n.142.
5. Si applicano al Socio le disposizioni contenute all'art. 27 in quanto compatibili.
6. Per quanto non espressamente disposto, si applicano le disposizioni del Codice civile in materia di contratto d'opera.
7. Si applica inoltre le seguenti disposizioni:
 - ai fini fiscali l'articolo 48-bis, comma 1, DPR 917/1986;
 - ai fini previdenziali e assistenziali , l'art.2 comma 26, Legge 335/1995 e successive modifiche;
 - ai fini dell'assicurazione Inail, l'art. 5 Dlgs 38/2000 se l'attività svolta è soggetta a tutela assicurativa contro gli infortuni professionali e le malattie professionali.
 - Si applicano inoltre tutte le altre disposizioni di legge che riguardano il presente tipo di contratto di lavoro anche se entrante in vigore dopo l'emanazione del presente regolamento

Art. 23 Contratto d'opera

1. La Società ammette i propri soci allo svolgimento di attività lavorative occasionali in qualità di prestatori d'opera, purché la prestazione dedotta in contratto presenti caratteristiche di autonomia nella gestione di persone e mezzi propri del Socio e nella scelta delle modalità di adempimento.
2. Si applicano al Socio le disposizioni contenute all'art. 29 commi 2,3,4 e 6.